OGGETTO: FATTURE EMESSE NEL 2018 E RICEVUTE NEL 2019

In fase di prima applicazione della fattura elettronica restano dubbi sulle modalità di emissione delle fatture, ma anche sulle fatture che sono ricevute dai propri fornitori.

Uno di questi dubbi riguarda la ricezione nel 2019 di fatture riportanti data del 2018.

✓ PREMESSA

In fase di prima applicazione della fattura elettronica, da più parti sono sorti dubbi relativi a fatture emesse con data 2018 e ricevute nel 2019.

Le perplessità emerse possono così riassumersi: si tratta di fatture regolarmente emesse o, in quanto recapitate nel 2019, dovrebbero essere "elettroniche"?

Su questo argomento si è espressa l'Agenzia delle Entrate che vi ha dedicato un apposito punto all'interno delle FAQ (Frequency Asked Questions, o domande poste con maggiore frequenza) nel capitolo relativo alla "Emissione delle fatture elettroniche".

✓ IL QUESITO FORMULATO E IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito inviato all'Agenzia delle Entrate

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica.

Se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.